

**Le procedure di sovraindebitamento.
Casi pratici e novità introdotte dal «Decreto Ristori»**

Le novità della L.3/2012 introdotte dal Decreto Ristori: un ponte verso il Codice della Crisi d'impresa dell'insolvenza?

Avv. Federica Senerchia e Avv. Elena Ceserani

Giovedì 11 marzo 2021

Le anticipazioni del Codice della Crisi CCII (dlgs.14/2019)

Il testo definitivo della legge di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. “Decreto Ristori”, nella L.176/2020 modifica la L. 27 gennaio 2012, n. 3.

Necessità di anticipare l'applicazione di **alcune norme** del CCII, che sono **di notevole rilevanza sociale (proc. Familiare/ esdebitazione dell'incapiente)**; e di **evidente funzione interpretativa di questioni dibattute in giurisprudenza** (es. opponibilità della cessione del 1/5; sorte del mutuo ipotecario /merito creditizio/ falcidiabilità dell'IVA, etc.).

Le modifiche del 176/2020 si applicano alle **PROCEDURE PENDENTI** alla data di entrata in vigore (25dicembre 2020). A) il debitore fino all'udienza fissata ai sensi ex art.10 L.3/2012, può presentare istanza al tribunale per la **concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano** del consumatore;

B) il debitore può **modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo** di ristrutturazione o del piano, deposita fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria con l'indicazione dei nuovi termini. Il differimento non può essere **più di 6 mesi**.

Lettura della l.3/2012 “normativamente orientata” al CCII, linea guida interpretativa

Con il CCII (dlgs. 14/2019) che ha raccolto tutte le procedure (salvo alcune eccezioni) in un testo normativo, sarà possibile ricostruire rapporti interni tra le procedure **grazie al richiamo a IDENTICI PRINCIPI GENERALI**, con norme di rinvio (ad es. art.74, co.4, CCII, del concordato minore al concordato), e **un’interpretazione estensiva e analogica delle norme** (Rordorf, Prime osservazioni sul codice della crisi e dell’insolvenza, in Contratti 2019,2,132).

L’art.2 della legge delega conferisce *valore interpretativo* alla novella (Trib. Bo 5/02/2020).

La Cassazione autorizza una lettura “normativamente orientata” a quanto codificato nel nuovo CCII (dlgs.14/2019) -Cass 18/06/2020 n. 11882.



1

Nuova definizione di CONSUMATORE (art. 6, lett. b, l.3/2012)

Modificato l'art. 6, lett. b, l.3/2012> **art. 2, co.1, lett. e) CCII)**

«per “consumatore”: *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*». È incluso nella definizione di “consumatore” anche il **socio di una società di persone, purché il suo sovraindebitamento riguardi solo debiti personali**

2

Estensione degli effetti delle procedure al socio illimitatamente responsabile

«**L'accordo di composizione della crisi** della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili» (aggiunto **art.7,co.2 ter**, l.3/2012>>

NB. «Effetto automatico che esonerebbe dalla verifica dei requisiti dei singoli soci»

Trib. Forlì 21/01/2021,
in tema di liquidazione

l'Art. 79, co.4, CCII che prevede l'estensione del CONCORDATO MINORE (escluso al consumatore). La l.176/20 ha inserito «salvo patto contrario»

Segue
2

Estensione degli effetti delle procedure al socio illimitatamente responsabile

L'estensione ai soci anche per “Il **decreto di apertura della liquidazione** della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (**all'art. 14 ter è aggiunto co. 7 bis**”>> **ART. 270, co.1**, CCII modificato dalla l.176/2020 «La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica in quanto compatibile l'art. 256» (v. l'art. 256 CCII, **nell'ambito della liquidazione giudiziale**).

Trib.Forlì 7/01/2021 applica la liquidazione dei beni anche al socio snc non ricorrente.–Foro competente è quello della sede sociale.

Rischio di intreccio di procedure di soci (= consumatori) con procedure della società.

E se uno dei soci è un familiare?

3

Procedure familiari (art.7 bis, co.1-2-3, l.3/2012)

Introdotta l'art.7 bis, l.3/2012 «Procedure familiari» **art. 66 CCII).**

«1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione (la L.176/2020 ha sostituito con «**un unico progetto di risoluzione**») della crisi da sovraindebitamento **quando sono conviventi o** quando il sovraindebitamento ha **un'origine comune**».

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti **dell'unione civile** e i **conviventi di fatto** di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

Debiti ereditari: beneficiato= liquid. ereditaria ex art. 502c.c./erede puro=progetto unitario; impresa familiare art. 230 bis c.c.=accordo o liquidazione di gruppo /fidejussori/socio ill.resp.(es.liquidazione della società che si estende al socio+procedure dei suoi familiari in stato di insolvenza- vis attrativa della sede legale art.27 CCII e non la residenza dei soci)

3

Procedure familiari (art.7 bis, co.4 e 5, l.3/2012)

Introdotta l'art.7 bis, l.3/2012 «Procedure familiari» **art. 66 CCII).**

Comunque

3. Le **masse attive e passive rimangono distinte**».

4. «Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento (sostituito dalla l.176/2020 con **«RISOLUZIONE»**) riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne **il coordinamento**. La competenza appartiene al giudice adito per primo».

PRO E CONTRO

5. «La liquidazione del **compenso** dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, **al progetto unitario** si applicano le disposizioni in **materia di accordo** di composizione della crisi».

(Compenso non basato sull'attivo?! come si calcola se ci sono più procedure?).

Procedure familiari (art. 7 bis l.3/2012): pro e contro

UNICA
PROCEDURA

PRO: Riduzione dei costi e semplificazione procedure

CONTRO: Difficile che tutti abbiano i requisiti richiesti x stessa procedura (es. colpa grave; esdebitazione usufuita da alcuni).
Il giudice non escludere alcuni, quindi modificare il piano o accordo.

Più PROCEDURE COORDINATE,
anche di familiari non conviventi

PRO: situazione eterogenee, anche procedure diverse. Valutazione complessiva della fattibilità

CONTRO: difficoltà di coordinamento, procedure anche di fori diversi.
Rischio forum shopping.

«La competenza appartiene al giudice adito per primo»(art.7 bis, co.4, l.3/2012) . In caso di conflitto positivo art. 30 CCII

4

Nuovi «Presupposti di ammissibilità» alle procedure. Riformulazione dell'art.7 introdotte (lett.d- *bis*); *d -ter*) e lett.d -
quater,) l.3/2012

Novità sulla meritevolezza

- 1) In caso di esdebitazione (esclusa per chi ne ha beneficiato due volte);
- 2) Piano del consumatore (rileva «colpa grave, malafede o frode»);
- 3) Accordo («atti diretti a frodare i creditori»).

5

Relazione dell'OCC. Novità Meritevolezza e merito creditizio

Nel piano del consumatore (art. 9, co 3. bis, l.3/2012) non è particolareggiata, presunti costi, completezza e attendibilità della documentazione, non più convenienza + merito creditizio

&

Nell'accordo (art. 9, co.3 bis 1), l.3/2012) è particolareggiata, (d) completezza e attendibilità della documentazione+ convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, (e)presunti costi;(f) la %, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori; (g) i criteri adottati per classi+ merito creditizio

segue
5

Relazione dell'OCC nell'accordo verifica il MERITO CREDITIZIO (art. 9, co.3 bis- 2) e co.3 bis-3) l.3/2012) > art. 76, co.3 e 4, CCII)

Nella sua relazione «L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il **soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore**»(art.76,co.3, CCII). **Trib. Rimini 21/01/2021** ha ritenuto inderogabile l'indicazione della relazione del merito creditizio, valutato con *deduzione dell'importo necessario* a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

Vengono rimarcate le condizioni soggettive: il debitore-consumatore deve essere meritevole, cioè non deve avere determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; mentre il debitore-imprenditore, per accedere all'accordo di composizione, non deve aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (**Trib. Benevento 26/01/2021** : il finanziatore (creditore) deve però valutare il merito creditizio, è altrimenti corresponsabile «processualmente sanzionabile»).

6

OMOLOGA dell'ACCORDO (anche per il Piano) Rileva il Merito credito (art. 12, comma 3-ter, l.3/2012)

«Il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento, ovvero nel caso di accordo proposto dal consumatore, ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del TU bancario (dlgs. 1/09/1993, n. 385)- non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente né far valere cause di inammissibilità a meno che non derivino da comportamenti dolosi del debitore» (“non può CONTESTARE LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA”)

= ANCHE PER OMOLOGA DEL PIANO del consumatore -art. 12 bis, co. 3 bis , l.3/2012 >>art. 69,co.2, CCII (Trib. Benevento 26/01/2021 «sanzione processuale»)



NB

Ruolo più decisivo e chiaro dell'OCC nelle procedure del CCII (in linea con gli art.67,co.1, e art. 68 CCII PdR e art.76, co.1 CCII, non ancora in vigore)

Nell'ambito del «contenuto dell'accordo», all'art. 8 l.3/2012 corrisponderà il seguente «Il consumatore sovraindebitato, **con l'ausilio dell'OCC**, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. (**art. 67,co.1, CCII**)

In tema di «deposito della domanda», all'art. 9 l.3/2012 corrisponderà l'art. **68, co.1, CCII**: « La domanda deve **essere presentata al giudice tramite un OCC ...**».

Nel caso di **concordato minore** la domanda è formulata tramite un **OCC (art. 76, co.1, CCII)**

La rilevanza sociale della esdebitazione Una anticipazioni del Codice della Crisi CCII

La L.176/2020 introduce l'art. 14 quaterdecies , l.3/2012 (che corrisponde all'art. 283 CCII).

ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE

L'esdebitazione è il beneficio della liberazione dei debiti che residuano all'esito della procedura di sovraindebitamento nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti . Il giudice dichiara l'inesigibilità dei relativi crediti nei confronti del creditore esdebitato.

NON E' ESTINZIONE DEI DEBITI

- 1) Non sono pregiudicati i diritti dei creditori nei confronti di Coobbligati/fidejussori del debitore/obbligati in regresso.
- 2) E' infatti prevista la revoca del beneficio in caso di venir meno dei presupposti.

Le esdebitazioni : quattro nella L.3/2012 e due nel CCII

Nella legge 3/2012

«Automatica» al verificarsi delle condizioni stabilite

A) art.12, co.3 e 4- Accordo
B) art.12 ter co.1 e 4- Piano

«Su ricorso del debitore»

c) art.14 terdecies (post liquidazione)
D) art.14 quaterdecies
DELL'INCAPIENTE (new)>>>art. 283
CCII

Le esdebitazioni del DLgs14/2019(CCII)

Capo X- Esdebitazione- vi è trattazione unitaria per entrambe le liquidazioni

Sezione I- Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e controllata (artt.278-281 CCII)

Art. 282- Esdebitazione di diritto
Art.283- Esdebitazione incapiente

Esdebitazione del debitore incapiente Art. 14 quaterdecies, l.3/2012 (>>art.283 CCII)

Co.1. «Il debitore **persona fisica meritevole (*)**, che **non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta**, nemmeno in prospettiva futura (*), può accedere all'esdebitazione **solo per una volta(*)**, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui **sopravvengano utilità rilevanti (*)** che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore **al 10 per cento (*)**. Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati».

L'esdebitazione dell'incapiente : la ratio

La Dir. UE n. 2019/1023 del 20/06/2019 è diretta ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e esdebitazione.


La persona fisica, **che sia meritevole**, può beneficiarne **una sola volta**. La ratio è offrire una seconda chance a coloro che non avrebbero prospettiva di recuperare lo stato di sovraindebitamento.

Vi è l'obbligo di pagare i debiti ma a certe condizioni:

- 1) se entro quattro anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità **rilevanti**;
- 2) che consentono il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.

La liquidazione è solo eventuale, se sopraggiungano utilità rilevanti.

Rilevanza (art. 14 quaterdecies co.2)



La valutazione di rilevanza delle utilità (art. 14 quaterdecies, co.2, l.3/2012)

2. «La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 **deve essere condotta su base annua**, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia **in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà**, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159».

NB. Criterio matematico per determinare la rilevanza, basato su parametri nazionali.

Procedura per l'esdebitazione dell'incapiente (art. 14 quaterdecies, co.3, l.3/2012):

- 1) Legittimazione: su richiesta (non di diritto)
- 2) Della PERSONA FISICA, MERITEVOLE
- 3) La domanda è presenta tramite OCC con la **documentazione elencata**

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e **di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.**

Relazione particolareggiata dell'OCC (art. 14 quaterdecies, co.4, l.3/2012)

«Alla domanda deve essere allegata una **relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e **sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.**

Ancora sulla relazione dell'OCC: il merito credito

- Art. 14 quaterdecies, co.5, l.3/2012.

5. «L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, **abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore**, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.»

- (il co.2 definisce la «rilevanza» delle utilità sopravvenute)

Il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.

«..sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento» (art. 14 quaterdecies,co.1, l.3/2012)

L'art. 23,par.3 Dir.UE n. 2019/1023 «Gli Stati membri in cui l'esdebitazione integrale è **subordinata al rimborso parziale del debito**..provvedono affinché l'obbligo di rimborso si basi su una situazione individuale dell'imprenditore e, in particolare in proporzione al reddito o agli attivi sequestrabili o disponibili dell'imprenditore durante l'esdebitazione e tenga conto dell'equo interesse dei creditori».

Il requisito richiesto è della soddisfazione parziale (in richiamo al principio della leale cooperazione-artt.4,par.3, TUE e 288 TFUE), senza ancorarlo a % predeterminate, **purché sussistano i requisiti soggettivi di meritevolezza in capo al debitore** . . Non è in altri casi specificata la % del rimborso del debito, in linea con la direttiva UE (es. art. 142 l.f; art. 14 terdecies,co.1 lett.f); art. 67,co.1,CCII il consumatore può proporre un PIANO di RISTR con soddisfacimento anche parziale dei creditori in qualsiasi forma; così anche l'art.74,co.3, CCII sul CONCORDATO MINORE

L'art. 283 CCII inserisce l'inciso in misura non inferiore **«complessivamente»** al 10%. La % è dell'intera esposizione debitoria e non il 10% del singolo creditore.

Esdebitazione dell'incapiente: Funzione dell'OCC

1) OCC deve presentare una **RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA** (co.4), in particolare cause di indebitamento e diligenza nell'assunzione delle obbligazione (MERITEVOLEZZA), valutare completezza e attendibilità della documentazione;

2) OCC deve valutare il **MERITO CREDITIZIO** (co.5) (in relazione al reddito disponibile dedotto importo necessario per mantenere il tenore di vita dignitoso, non inferiore a quello co.2 (valutazione della rilevanza delle sopravvenienze);

3) OCC (**OBBLIGHI DI VIGILANZA**)

L'OCC «se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2» (art. 14 quaterdecies,co.9).

**Il giudice valuta la meritevolezza
(art. 14 quaterdecies, co.7, l.3/2012)**

7. «Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.»

Decreto di esdebitazione

Il decreto di esdebitazione dell'incapiente (art. 14 quaterdecies l.3/2012 e 283 CCII)

La ratio è offrire una seconda chance a coloro che non avrebbero prospettiva di recuperare lo stato di sovraindebitamento.

Il giudice dopo aver valutato la meritevolezza con «decreto concede l'esdebitazione e indica le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a PENA di REVOCA del BENEFICIO, ove positiva, una dichiarazione annuale, relativa alle sopravvenienze rilevanti..» (co.7).

Nel caso di incapiente **la revoca del beneficio è affidata ad un adempimento formale la dichiarazione annuale su sopravvenienze rilevanti** ≠ Esdebitazione post liquidaz, art. 14, co,5, terdecies , dove la revoca è possibile in ogni momento se vengono scoperti atti in frode nei 5 anni prima della apertura della liquidaz. o se con dolo o colpa grave abbia aumentato o diminuito il passivo etc.)

La sanzione della revoca dal beneficio è a tutela dell'interesse contrapposto dei creditori, il cui sacrificio non pare «contemperato» da un controllo sulla meritevolezza dell'OCC e del giudice .

L'incapiente, forse conviene che faccia niente?

- Per l'incapiente non è richiesta quale condizione che «abbia svolto nei quattro anni ..un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego» (art.14 terdecies, co1, lett.e) L.3/2012). Eseb post liquidazione
- «L'incapiente è disincentivato a produrre ricchezza, almeno nei quattro anni successivi
- «L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2». (art. 14 quaterdecies, co.9, L.3/2012)

Il controllo dell'OCC (solo se richiesto) nei 4 anni dalla emissione del decreto, non riguarda gli eventuali atti in frode ai danni dei creditori prima della domanda e non scoperti prima della esdebitazione.

Manca una revoca ?

La revoca del beneficio della esdebitazione

1) Ex art. 23 Dir. UE 2019/1023, in deroga agli artt. 20 e 22 «gli Stati membri mantengono o introducono disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione o che revocano il beneficio dell'esdebitazione(se) **l'imprenditore insolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in mala fede**».

2) Vi sono **dubbi di ragionevolezza** ex art. 3 Cost. se restassero inesigibili dei crediti insoddisfatti, senza una possibilità di revoca in caso di atti in frode , come previsto per le altre esdebitazioni;

3) Si dovrebbero prevedere ipotesi tipizzate di revoca del beneficio (quindi non affidati a clausole generali di abuso del diritto), e stabilito un tempo limitato a certe condizioni. Questo a garanzia della certezza del diritto. L'art. 14 terdecies, co.5, L.3/2012 prevede le ipotesi in cui l'esdebitazione è revocabile **IN OGNI MOMENTO**

Nell'esdebitazione dell'incapiente: il compenso dell'OCC è ridotto della metà. (art. 14 quaterdecies, co.6,l.3/2012)

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà

- Se il debitore è (appunto) incapiente, chi paga l'OCC?
- Non è chiaro se sarà a carico dell'Erario; se non c'è utilità sopravvenuta durante i 4 anni dopo il deposito, chi concede l'esdebitazione?
- Si deve attendere il decorso dei 4 anni per verificare la mancanza di utilità?
- Violazione della norma sull'equo compenso del professionista.

I creditori possono fare opposizione (art. 14 quaterdecies, co.8, l.3/2012)

- Cenni sulla procedura.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. **Decorsi trenta giorni** dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori e il debitore, conferma o revoca il decreto. **La decisione è soggetta a reclamo** da presentare al tribunale; del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

8

Sul contenuto del piano e dell'accordo (art.8,co1bis e art.8, co.1-ter e co1-quater, l.3/2012)

NOVITA'

La falcidia (art.8, co.1 bis, l.3/2012)

Ratei di mutuo(art. 8, co 1-ter e co. 1-quater l.3/2012)

Segue
8

Novità sul contenuto del piano e dell'accordo: La falcidia (art.8, 1bis l.3/2012)

Articolo 8 «Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore»

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo» (>> art. 67, co. 3 CCII).

N.B. l'art.7,co.1,l.3/2012 prevede la possibilità che crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente, a certe condizioni (>> art. 67, co.4,CCII in caso di concordato minore).

Trib. Verona 3/02/2021 falcidia al 70% la falcidia. PdC omologato su valutazione situazione debitoria complessa (separazione, figli minori, perdita del lavoro)

Segue
8

Novità sul contenuto del piano o dell'accordo: Ratei di mutuo(art. 8 il co 1-ter e co. 1-quater l.3/2012)

Il debitore può pagare le rate del mutuo secondo il piano di ammortamento debitore (PRIMA CASA o beni strumentali all'esercizio dell'impresa, anche a garanzia della continuità aziendale).

A)Con riferimento al piano del consumatore «La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere **anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito** da ipoteca iscritta **sull'abitazione principale** del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data» (art. 8 il co 1-ter>> che corrisponde **all'art. 67 co.5, CCII**).

Ipotesi B) un accordo "in continuità"
(art. 8, co.1 quater,L. 3/2012):

Segue
8

Novità sul contenuto del piano o dell'accordo: Ratei di mutuo(art. 8 il co 1-ter e co. 1-quater l.3/2012)

Il debitore può pagare le rate del mutuo secondo il piano di ammortamento debitore (PRIMA CASA o beni strumentali all'esercizio dell'impresa, anche a garanzia della continuità aziendale).

B)Analogamente, per il l'imprenditore che abbia proposto un accordo "in continuità": «Quando l'accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori» (art. 8,co. 1-quater, L.3/2012>>>che corrisponde **all'art. 75, co.3, CCII).**

9

Omologa dell'accordo-CRAM DOWN FISCALE (art.12 il co. 3 quater, l.3/2012)

Viene esteso anche alle procedure di composizione della crisi un principio applicato alle procedure concorsuali c.d. maggiori, in materia di crediti erariali: il potere sostitutivo del giudice nel caso in cui l'amministrazione finanziaria non aderisce.

«**Il tribunale omologa l'accordo** di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando **l'adesione è decisiva** ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, **anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione** della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è **conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**». (VOTO ESPRESSAMENTE NEGATIVO -Trib. La Spezia 14/01/2021). NB. L.176/2020 ha modificato il corrispondente **art. 80, co.3, CCII** CHE HA ESTESO ANCHE AL CASO DI MANCATA ADESIONE DEGLI ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA O ASSISTENZA OBBLIGATORIE).

Azioni del liquidatore art. 14 decies l.3/2012

*E' stato modificato, richiama l' **274 CCII**. «Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato esercita, o se pendente, prosegue, le azioni dirette a fare dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del cc. Quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori».*